

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



1. Premessa

Le condizioni generali sotto meglio descritte fanno parte integrante di ogni offerta strutturata, di ogni offerta spot e/o di offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per quegli incarichi affidati alla Società che non siano preceduti da una offerta.

Le Condizioni generali (disponibili sul sito Internet aziendale www.brigl.it) sono state approvate dalle Direzioni, e ove presenti, dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Brigl qui di seguito elencate:

- BRIGL SpA;
- BRIGL Distribution Srl;
- BRICAD Srl;
- Brigl Weiss air&seacargo Srl

e per queste società hanno validità.

Esse disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dallo Spedizioniere e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultimo; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere.

2. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

a) Spedizioniere/Società/Brigl (dove per Brigl si intendono le quattro Società sopra menzionate): il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie

b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione *ad hoc*) in modo espresso l'esecuzione dello stesso

c) Mandante/committente: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie

d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere

e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie. Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera b) che precede.

3. Ambito di applicazione

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultimo.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



4. Assunzione/accettazione degli incarichi

Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, assume gli incarichi e provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie alle condizioni, regolamenti e norme applicate dai vettori terrestri, aerei, marittimi, multimediali, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza, agendo quale Spedizioniere e non già quale Spedizioniere-vettore.

Lo Spedizioniere ha facoltà di sostituire altri a se nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. e non può essere tenuto in alcun modo a rispondere dell'operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato. Lo Spedizioniere è esclusivamente responsabile per colpa commessa nella loro scelta ovvero nella trasmissione delle istruzioni ai medesimi.

Lo Spedizioniere ha la facoltà e non l'obbligo, di ispezionare le merci affidategli in qualsiasi momento.

Ha altresì la facoltà di verificare il peso e le misure dei singoli colli e della spedizione in generale.

Salvo previo accordo scritto, egli non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell'articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale Spedizioniere e non quale Spedizioniere-vettore e in tale caso il trasporto e le accessorie sono convenute con il cliente.

Per quanto riguarda i trasporti internazionali la società a partire da tutto il 1.1.2008 non scambia più le palette (Euro, Epal e Gitterbox).

Nell'ambito dei trasporti nazionali a fronte del D.L. 6 Luglio 2010 n. 103 convertito 04.08.2010 nr. 127 art. 11 bis (imballaggi e unità di movimentazione) al termine dell'operazione di trasporto lo Spedizioniere non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi, o delle unità di movimentazione utilizzate. La società non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

5. Termini di consegna

Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

I tempi di resa dovranno in ogni caso essere compatibili con l'osservanza delle norme del Codice della Strada e delle normative relative ai contratti di lavoro di categoria. I tempi di resa non comprendono i giorni di sabato e di domenica, i giorni festivi infrasettimanali e i giorni di ferie estive e invernali previste dalla categoria, nonché i giorni in cui è vietata la circolazione per cause di forza maggiore.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



I tempi di resa si intendono con riferimento al momento dell'affidamento della merce e la giornata di affidamento delle merci non viene mai conteggiata. Gli ordini di ritiro merce pervenuti entro la mattina vengono di norma eseguiti entro il giorno stesso, mentre le richieste pervenute nel pomeriggio, verranno programmate per il giorno lavorativo successivo.

Il servizio di consegna-ritiro sarà effettuato dallo Spedizioniere nell'ambito delle quotazioni sottoposte tranne per quelle destinazioni ritenute disagiate. In caso di non reperibilità del destinatario verrà contattato il mittente. Per eventuali riconsegne (o ritiri "a vuoto") verranno addebitati i relativi costi.

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuati posti a bordo camion al numero civico del mittente o del destinatario, o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto. Per i ritiri e le consegne da effettuarsi con modalità che rendono indispensabili servizi particolari (destinazioni disagiate, ritiri/consegne da effettuarsi fuori orario o in fasce di orario concordate), lo Spedizioniere potrà addebitare un maggiore corrispettivo da concordarsi.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente/Committente (di seguito e per tutti i soggetti nominato sempre mandante)

Il Mandante è tenuto a far pervenire alla Società, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, lo Spedizioniere opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del mandante.

Il Mandante garantisce e perciò dichiara:

- che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.

Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

I documenti di trasporto devono contenere in modo chiaro e leggibile tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto. Premesso che il documento deve contenere comunque tutti i dati previsti dalle norme legislative in vigore, a titolo esemplificativo e minimo, ma non esaustivo, si elencano i seguenti dati:

- Indirizzo del destinatario con indicato il CAP e la sigla della provincia di destino, Partita IVA o codice Fiscale del destinatario
- Numero di telefono del destinatario, eventuale indirizzo e-mail
- Indirizzo del mittente, completo di CAP e provincia
- Numero dei colli, tipo di imballaggio e natura delle merci
- Esatto volume della merce espresso in metri cubi e/o metri lineari
- Peso lordo espresso in chilogrammi
- Importo dichiarato ai fini assicurativi, espresso in euro.

Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dare corso alle operazioni doganali.

Inoltre il Mandante autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di così detto dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Quotazioni dello Spedizioniere

I prezzi e le condizioni offerte dallo Spedizioniere sono validi solo se accettati dal mandante per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo Spedizioniere nell'interesse del proprio mandante, nonché nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi.

Lo Spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo Spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello Spedizioniere stesso.

Le offerte della società si intendono libere fino alla data della loro accettazione oppure fino all'affidamento del primo incarico ed hanno una scadenza naturale di dodici mesi dalla data di emissione, salvo diverso preavviso. La validità s'intende automaticamente prorogata sempre per ulteriori dodici mesi previo eventuale adeguamento delle posizioni alle variazioni dei costi intervenuti nel periodo di applicazione.

Le offerte cosiddette „ Spot „ hanno una validità massima di un mese dalla data di compilazione. Trascorso tale termini i prezzi offerti perdono la loro validità e vanno riformulati in base alle eventuali nuove situazioni sul mercato dei trasporti.

Tutte le offerte sono basate sulle quotazioni di noli ed ai cambi in vigore alla data dell'emissione della stessa. Per quanto riguarda in particolare i noli, essi sono applicabili unicamente per i trasporti che vengono eseguiti da trasportatori e/o spedizionieri, corrieri e corrispondenti designati dalla società. Una ulteriore componente e base dell'offerta è il volume di traffico assicurato dal mandante. Si precisa inoltre che il minimo dello scalare successivo non potrà mai essere inferiore al massimo dello scalare precedente. I prezzi indicati nelle offerte si intendono esclusi di imposte (IVA e simili).

Le maggiori variazioni del road pricing e del costo carburante, dovute a leggi o al mercato, saranno automaticamente recuperate dallo Spedizioniere.

Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

8. Anticipi e crediti dello Spedizioniere

Premesso che eventuali diritti doganali (dazi, IVA, accise e simili) da anticiparsi per conto del cliente sono sempre da versare immediatamente in base alle richieste verbali e/o scritte dello Spedizioniere, anche qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.

Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

Salvo diversi termini espressamente pattuiti, il pagamento del servizio di trasporto dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura.

Eventuali contestazioni devono avere luogo per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora, per qualsiasi causa, non dipendente dallo Spedizioniere non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, lo Spedizioniere applicherà agli importi scaduti il tasso d'interesse ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 nr. 231.

9. Diritto di ritenzione

Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

11. Responsabilità e decadenza

11.1 Lo Spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

11.2 La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo Spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

La responsabilità della Società nei confronti della mandante a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale), non potrà quindi mai eccedere la somma di DPS 666,67 (Diritti speciali di prelievo) per ogni collo o di Dsp. 2 per ogni Kg lordo di merce affidatale per la spedizione.

La merce viaggia assicurata in base alla convenzione CMR per quanto riguarda i trasporti stradali internazionali e in base al DL nr. 286/05 per i trasporti via strada nel traffico nazionale.

Nessun risarcimento potrà essere richiesto per le spedizioni effettuate via aereo e/o mare e per tutte le forme di trasporto lo Spedizioniere è a disposizione ad agire in nome e per conto del cliente giusto il seguente art. 15.

Qui di seguito si fornisce un ampio dettaglio nel caso che venga assunta la figura dello Spedizioniere-vettore:

<Trasporto terrestre nazionale.

La Società assume i trasporti per l'Italia secondo gli articoli 1693, 1694 e 1696 del Codice Civile, come

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



modificato dall'art. 10 del DL nr. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio in caso di perdita od avaria della merce pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.

E' espressamente convenuta, anche in deroga agli articoli 1223 e seguenti del codice civile, l'esclusione di ogni risarcibilità da parte della Società per danni indiretti (quali, a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

<Trasporto terrestre internazionale.

Nell'ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla suddetta convenzione.

<Trasporto aereo.

Nell'ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929.

Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità della Società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione

<Trasporto marittimo.

Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione.

Nell'ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924.

<Trasporto ferroviario.

Ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle previsioni del D.P.R. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980.

<Trasporto multi - modale o misto.

Nell'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multi - modal Transport Bill of Lading.

Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.

Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multi - modale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità della Società sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, a libera scelta dello Spedizioniere, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente e/o mandante e deve essere chiaramente indicato nel documento di trasporto in modo chiaro e ben visibile con l'indicazione dell'importo in euro, esposto in cifre e in lettere, e comunque sempre espressamente richiesto in forma scritta o elettronica. L'inadempimento delle suddette formalità comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Il mittente autorizza lo Spedizioniere ad accettare dai destinatari della merce, come pagamento delle somme indicate in contrassegno, contanti (nei limiti previsti dalla legge),

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



assegni circolari nonché, in assenza di contrarie istruzioni impartite in forma scritta anteriormente alla consegna delle merci, anche assegni bancari e/o attestazioni di avvenuti versamenti irrevocabili a favore di avente diritto.

Per espressa volontà delle parti il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari e/o attestazioni di versamento, accettati conformemente alle istruzioni del mittente.

Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il mandante intendesse proporre nei confronti dello Spedizioniere in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dello Spedizioniere a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di 10 giorni dalla data dell'evento.

Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.

12. Danni occorsi in tratta ignota

Per l'eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l'eventualità che il depositario o l'ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.

13. Danni indiretti

E' in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all'importo del nolo pattuito.

14. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11.

15. Assicurazione

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere.

In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l'eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONI DEL GRUPPO BRIGL



inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.

Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*.

16. Cause di forza maggiore

Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.

17. Legge applicabile e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troveranno applicazione :

<gli art. 1737 e seguenti del Codice Civile ;

< le Condizioni generali praticate dagli Spedizionieri Italiani (Fedespedi)

< le Condizioni Generali per i trasporti di merci a collettame (Federcorrieri – Confetra)

< la vigente normativa italiana , comunitaria e internazionale.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del foro di Bolzano.

18. Privacy art. 13 D.LGS.196/03 “protezione dei dati personali”

A riconferma di quanto contenuto nell'art. 6., il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di così detto dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

19. Codice etico e D.LGS. n. 231/2001

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, le società indicate al punto 1 delle presenti condizioni hanno adottato il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunte dalle suddette società nella conduzione dei propri affari e risponde all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali. Tale codice è disponibile sul sito Internet aziendale all'indirizzo www.brigl.it. Si chiede ai clienti/mandanti di uniformare lo svolgimento delle loro attività alle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c., fatti salvi in ogni caso i diritti della nostra società ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.